



Bruxelles, 10 dicembre 2022

CM 5805/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0371(COD)**

CODEC
ECOFIN
RELEX
NIS
FIN
COEST
PROCED

COMUNICAZIONE

PROCEDURA SCRITTA

Corrispondente: Laurent.Laboure@consilium.europa.eu
codecision.adoption@consilium.europa.eu

Tel./Fax: +32.2.281.7400

Oggetto: Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina
nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +)
Risultato della procedura scritta avviata con la comunicazione CM
5802/22:
– Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della
motivazione del Consiglio
– Decisione di derogare al termine di otto settimane previsto all'articolo 4
del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea

Si informano le delegazioni che la procedura scritta avviata con la comunicazione CM 5802/22 del 9 dicembre 2022 e prorogata con la comunicazione CM 5802/1/22 REV 1 del 10 dicembre 2022 si è conclusa il 10 dicembre 2022 alle ore 13.55.

Tutte le delegazioni hanno espresso voto favorevole, ad eccezione dell'Ungheria che ha espresso voto contrario, all'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +), che figura nel documento ST 15727/22, e sul progetto di motivazione del Consiglio, che figura nel documento ST 15727/22 ADD 1 REV 1.

Tutte le delegazioni hanno espresso voto favorevole alla deroga, in base all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento interno del Consiglio, al termine di otto settimane di cui al primo comma del medesimo paragrafo di detto articolo.

La maggioranza qualificata richiesta è stata raggiunta. La posizione del Consiglio in prima lettura e la motivazione del Consiglio sono pertanto adottate.

Il Consiglio ha convenuto di derogare, in base all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento interno del Consiglio, al termine di otto settimane di cui al primo comma del medesimo paragrafo di detto articolo.